SNA-0011876-A-18/11/2024 - A01

N. ____/__ REG.PROV.CAU. N. 08593/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8593 del 2024, proposto dal dott. Alessandro Mariotti, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Nocentini, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lessona in Roma, corso Vittorio Emanuelle II n. 18;

contro

Sna - Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;

nei confronti

dott.ri Stefano Iancich, Antonio Solano, Giacinto Berloco, Greta Fossati, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta-*ter*) n. 04797/2024, in data 24 ottobre 2024, resa tra le parti, su ricorso per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare, quanto al

ricorso principale:

dei criteri di valutazione della terza prova scritta stabiliti dalla Commissione esaminatrice e pubblicati in data 1° dicembre 2023 sulla pagina internet della procedura;

della valutazione assegnata al dott. Mariotti per la terza prova scritta;

del non conosciuto verbale della Commissione d'esame con il quale il ricorrente è stato valutato insufficiente in relazione a detta terza prova scritta e non è stato ammesso alla prova orale;

dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato in data 22 aprile 2024 sulla pagina internet della procedura, e del relativo provvedimento con il quale detto elenco è stato approvato;

di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, comprensivi dei relativi allegati, ancorché sconosciuti;

di tutti gli atti con i quali è stato dato seguito allo svolgimento del concorso, ivi compresi il calendario e le modalità ed i criteri di svolgimento della prova orale, pubblicati sulla pagina internet della procedura in data 29 aprile 2024;

nonché i verbali delle prove orali e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale;

di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti.

Quanto ai motivi aggiunti: per l'annullamento del Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, pubblicato in pari data sul sito della medesima SNA, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, e i candidati inseriti nella predetta graduatoria sono stati dichiarati vincitori del concorso in questione e sono stati ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione

dirigenziale;

di tutti gli atti ed i verbali della Commissione esaminatrice riguardanti la procedura concorsuale *de qua*, tra cui, in particolare, il verbale n. 7 di determinazione dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione Esaminatrice, il verbale di seduta della prova del 29 novembre 2023, i verbali di correzione della terza prova, trasmessi dalla SNA in data 27 giugno 2024 in riscontro dell'istanza di accesso agli atti formulata dal dott. Mariotti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 62, co. 2, c.p.a., con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami *ex* art. 41 c.p.a.;

Considerato che, come è noto, l'articolo 56 c.p.a. dà luogo all'emanazione di misure cautelari monocratiche esclusivamente "in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio" – la quale, a fortiori e necessariamente nei casi contemplati dall'articolo 56, comma 4, è quella "di cui all'articolo 55, comma 5": ossia la "prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso", che è quella che si fissa in dispositivo;

Ritenuto, pertanto, che la concessione presidenziale di una misura cautelare d'urgenza monocratica *inaudita altera parte* normativamente postuli – in punto di *periculum in mora* – l'effettiva esistenza di una situazione a effetti gravi, irreversibili e irreparabili, tale cioè da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che, *ut supra*, deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la camera di consiglio in cui deve svolgersi l'ordinario scrutinio collegiale sull'istanza cautelare; nonché, in punto di *fumus boni iuris*, quanto meno la non evidenza di una sua radicale insussistenza;

Rilevato che, nel caso in esame, impregiudicata la valutazione in sede collegiale ed

in ogni caso l'apprezzamento di merito in primo grado, anche in base ai motivi aggiunti, gli elementi portati a supporto dell'istanza cautelare non giustificano, nello specifico, la tutela cautelare urgente e anticipata in sede monocratica, con riguardo in particolare alla partecipazione a prova scritta di diversa, seppur analoga e corrispondente, procedura concorsuale;

Ritenuta nondimeno la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 41 c.p.a., considerando l'elevato numero dei destinatari della notifica;

Ritenuto che la notifica dovrà avvenire mediante pubblicazione nei siti web della Scuola Nazionale dell'Amministrazione- SNA, per quindici giorni consecutivi, con decorrenza iniziale entro otto giorni dalla comunicazione del presente decreto, dei seguenti atti: ricorso di primo grado, con motivi aggiunti, ordinanza cautelare impugnata, atto di appello cautelare, presente decreto;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di concessione di misure cautelari monocratiche.

Fissa, per la trattazione dell'appello cautelare in sede collegiale, la camera di consiglio del 12 dicembre 2024.

Accoglie l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, secondo le modalità indicate in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e dei candidati indicati in ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 16 novembre 2024.

Il Presidente Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.